

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

COMUNE DI RIVARA

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

(Delib.ne GR n° 7-594 del 31/07/2000)

VARIANTE PARZIALE N° 7

(Art. 17 Comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.)

**adottata con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese
n° 14 del 23/05/2017**

MAGGIO 2017

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**IL PRESIDENTE UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE
ALESSANDRO GAUDIO**

**IL SINDACO
dott. ing. GIANLUCA QUARELLI**

**PROGETTISTA
dott. arch. DIEGO CHIADO' CUTIN
coll. arch. Piero Massa**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca FASCIO**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Gabriella MOLINAR**

RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Redatta ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art.12 del D.lgs.
4/08 e della D.G.R. 12-8931 del 9/6/2008 e dell'art. 16 bis comma
5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

OGGETTO DELLA RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA:

Variante parziale n° 7 di cui all'art. 17 5° comma L.R. 56/77 e s.m.i.

Adottata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese n. 14 del 23/05/2017

Progettista: arch. Diego Chiadò Cutin
Collaboratore: arch. Piero Massa

Responsabile del Procedimento Settore Tecnico: geom. Gabriella Molinar

I. PREMESSE

1. Motivazione della Variante urbanistica

- Il Piano Territoriale Regionale - approvato con DGR n. 122-29783/2011 colloca il Comune di Rivara nell'Ambito di Integrazione Territoriale n.8 (ambito di Rivarolo C.se), per il quale il PTR riconosce una serie di obiettivi strategici, tra i quali importante quello produttivo caratterizzato dal Sostegno del sistema MPI del settore metalmeccanico e stampaggio a caldo.
- L'Amministrazione comunale di Rivara intende fornire tutti i supporti che rientrano nelle sue competenze per contribuire a mitigare e, ove possibile, ad annullare gli effetti della profonda crisi economica che attanaglia tale settore produttivo fortemente presente nel Comune. Settore che negli ultimi sei anni ha perso il 30% dell'occupazione. Per questa finalità ha accolto con particolare attenzione le richieste di alcune aziende presenti sul territorio comunale, ancora vitali e tese a significativi interventi di potenziamento e ristrutturazione produttivo.
- Tali richieste consistono in:
 - a. Ampliamento della zona produttiva di completamento IC7 con parziale spostamento di una minima parte di un'area destinata dal vigente PRG a servizi produttivi - SI1 - (mq. 3690 su un complessivo di mq 13150), già insistente su terreni di proprietà su terreni in proprietà a Nord-Nord-Est della IC7 ed in adiacenza al complesso produttivo stesso, su altra area (sempre di proprietà ed in adiacenza a Ovest-Sud-Ovest);
 - b. Ampliamento della stessa zona produttiva di completamento IC7 per altra azienda adiacente a quella indicata al punto 1). Tale ampliamento è volto al cambio di destinazione d'uso, a mensa aziendale, e ristrutturazione di fabbricati esistenti, già di proprietà, che attualmente sono collocati in zona agricola e pertanto non passibili di cambio di destinazione d'uso per i fini sudescritti. L'intero ampliamento di zona IC7 è comunque limitato a soli 2341 mq.

- c. Ampliamento della zona produttiva di riordino urbanistico IR6 ove è installata un'azienda i cui terreni si estendono a Sud fino in aderenza alla provinciale a valle del Centro abitato di Rivara ed in contiguità di altre zone produttive comunali nonché della zona industriale del Comune di Busano. Tale intervento comporta l'esigenza di estendersi su tali terreni che il vigente PRG ha inserito in una zona per servizi produttivi - SI2 - che si sviluppa lungo l'asse ed in adiacenza della strada provinciale stessa.
- d. Trasferimento di un'area, già a destinazione produttiva ed inclusa nella zona di nuovo impianto produttivo IN1 di PRG, in zona produttiva di riordino IR5 contigua alla IN1. Atteso che tale zona IN1 potrà attuarsi unicamente mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi e che per tale motivo i tempi e i modi non saranno sicuramente brevi, la proprietà a, di contro, esigenze di ristrutturazione e riordino da realizzarsi nel breve periodo. Tale richiesta comporta una modesta migrazione di mq. 3683 pari al 3,9% dell'area originaria IN1 alla contigua IR5 con un incremento percentuale di quest'ultima, anch'esso modestissimo) del 4,90%.
- e. La zona S9 del Piano Regolatore vigente è un'area a servizi scolastici e servizi di pubblica sicurezza poiché ingloba in sé il plesso scolastico della scuola dell'obbligo nonché la caserma dei Carabinieri; tutta l'area è di proprietà comunale. In adiacenza vi è la zona RC4 che lo stesso vigente PRGC ha a suo tempo destinato ad edilizia privata di completamento. Nel corso del tempo lo stesso Comune ha acquisito alcuni fabbricati, in zona RC4, destinandoli ad attività socio-assistenziali. Con la presente Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale l'Amministrazione comunale intende assoggettare tali fabbricati e le relative aree di pertinenza alla disciplina urbanistica delle aree a servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..
- f. L'Amministrazione ha riscontrato, in corso di applicazione del vigente PRG, oggettive difficoltà attuative dei SUE previsti per le aree Commerciali e Direzionali CD – CDN, ciò è determinato dalla frammentazione fondiaria in essere che sovente impedisce la formazione di consorzi includenti tutte le proprietà ricadenti nell'ambito dei SUE stessi. Conseguentemente a ciò intende permettere agli operatori di operare per comparti edificatori, pur senza modificare le disposizioni regolamentari e regolatrici in essere. Questa modifica è pertanto attinente alla sola normativa e non incide su considerazioni ambientali, atteso che comunque spetta alla stessa Amministrazione Comunale verificare la congruenza urbanistico-edilizia con l'organicità complessiva delle più ampie zone di cui i comparti fanno parte. Si tratterà pertanto di una semplice integrazione dell'articolo 39 delle N.T.A., del P.R.G.C. vigente, con la regolamentazione della attuazione mediante comparti edificatori.
- Conseguentemente ai suindicati punti a.-b.-c.-d.-e -f. l'Amministrazione comunale intende procedere ad una Variante parziale ex art. 17 – 5° comma mediante la quale raggiungere gli obiettivi di sostegno alle attività produttive che ancora intendono impegnarsi al proprio sviluppo.

2. La Valutazione Ambientale Strategica

- La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, è il procedimento atto alla valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall'attivazione di un determinato piano o programma. Nel processo di VAS

vengono considerati i valori, le sensibilità e le criticità dell'ambiente, oltre alle identità dei luoghi coinvolti. Il principale riferimento nazionale per la VAS è il D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (integrato dal successivo D.lgs. n. 4/2008), mentre a livello regionale il DGR n. 12-8931/2008 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi" ed il DGR n. 21-892/2015 "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale" ne specificano gli aspetti procedurali di dettaglio. Il programma trattato nel presente documento riguarda modeste modifiche di aree produttive e delle rispettive aree a servizi produttivi collegati al fine di rendere più organiche le ristrutturazioni aziendali impossibili senza un adeguamento della strumentazione urbanistica vigente .

- La Relazione Tecnica per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, viene quindi redatta al fine di verificare la necessità o meno di attivare il processo di VAS, in conseguenza alle limitate Variazioni del Piano Regolatore Generale.
- Ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 7 della LR 56/77 "l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente", così come avvalorato dal comma 7 dell'art. 16 bis che recita "per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale".
- Il Comune di Rivara è in fase di istituzione di Organo Tecnico Comunale (OTC), e la presente Relazione Tecnica verrà sottoposta all'OTC per il giudizio circa l'assoggettabilità alla VAS. La Relazione Tecnica è lo "strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)". L'Organo Tecnico Comunale, a seguito dell'avvio del procedimento di valutazione, anche ai fini e per gli effetti degli obblighi connessi alla L.R. 40/2008, fornirà un giudizio che potrà determinare uno dei due scenari:
 - a. - non vengono rilevati effetti significativi tali da richiedere l'attivazione della fase di valutazione, ovvero gli effetti prodotti non vengono ritenuti rilevanti e il provvedimento di verifica può già fornire prescrizioni progettuali per migliorare la performance ambientale del programma;
 - b. - vengono rilevati effetti significativi tali da richiedere ulteriori approfondimenti da definire attraverso la redazione del rapporto ambientale e quindi l'attivazione della fase di valutazione; in tal caso il provvedimento fornisce gli elementi di specificazione per la redazione del rapporto ambientale, desunti anche dalle osservazioni dei soggetti con competenza ambientale.

3. La verifica tecnica di assoggettabilità alla VAS

- Di seguito si predispose uno schema con parametri di riferimento attraverso i quali si valuta l'impatto ambientale della Variante Parziale in oggetto.

Elemento ambientale rilevante	Presenza nell'ambito di Variante	
Aree naturali protette, Siti ReteNatura 2000 (SIC-ZPS)	NO	
Reti ecologiche	NO	
(Categorie di aree tutelate per legge dalla "ex Legge Galasso 1985") - Corsi d'acqua e sponde (entro 150 m)	NO per le Zone IC7 – S9 - IR5	Esclusi ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 comma2 lettera a
	NO per la zona IR6	
Territori contermini a laghi (entro 300 m) Foreste e boschi Zone umide Usi civici Zone d'interesse archeologico	NO	
Vincoli ex D.lgs 42/2004	NO	
Beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale	NO	
Fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile	NO	
Capacità d'uso del suolo	Aree edificate con soli insediamenti produttivi	
Fasce di rispetto cimiteriali	NO	
Fasce di rispetto degli elettrodotti	SI per la zona IC7 L'area IC7 è attualmente interessata in parte	

Con riferimento alla Zona IC7 va specificato che il vincolo di inedificabilità determinato dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto è uno degli elementi all'origine della richiesta di modifica dell'area. Di contro la zona SI1 prevista dal vigente PRG non è organica a consentire la sua utilizzazione per parcheggi al servizio delle attività produttive in quanto collocata in adiacenza ad una curva ad S della provinciale, sulla quale non è

peraltro consentito alcun accesso diretto e non vi sono le condizioni per svincoli e corsie di decelerazione; quanto osservato è ulteriormente negativo per le manovre di autoarticolati che accedono alle aziende. La previsione della Civica Amministrazione di traslare una parte della SI1, che la Variante denomina SI1B, in adiacenza alla IC7 su una via interna, di accesso agli stabilimenti, risolve la duplice situazione di permettere il ricupero di parte di IC7, in prossimità del vincolo elettrodotto, a servizi produttivi di parcheggio e di traslare in adiacenza alla restante SI1, che la Variante denomina SI1A, la zona IC7 edificabile per ampliamento.

Le modifiche alle aree IN1 – IR5 – IR 6 non presentano alcuna criticità e le modifiche di limitatissima importanza si sviluppano, anche per loro, senza interferenze con altri ulteriori elementi di rilevanza ambientale.

La modifica incrementativa della zona a servizi residenziali S9 non comporta criticità in quanto si limita ad accorpare fabbricati destinati a servizi, di più recente acquisizione, all'originaria zona S9.

4. Aria e fattori climatici

- In riferimento a tali elementi si può con certezza evidenziare che non vi sono modifiche di destinazione d'uso e pertanto le valutazioni alla base della strumentazione urbanistica vigente, che hanno determinato la costituzione di tali zone produttive, mantengono la loro validità. Semmai le eventuali ristrutturazioni potranno concorrere ad un miglioramento qualitativo generale degli stessi; ciò in quanto le normative attuali sull'edilizia industriale sono notevolmente più restrittive di quelle vigenti in passato e pertanto, per definizione, comportano miglioramenti antinquinanti ai complessi aziendali, nella loro interezza, nel momento stesso della riqualificazione.

5. Conclusioni

- In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l'assenza di effetti significativi sui sistemi ambientali di riferimento, si propone l'esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.